

dataprime NEWS

n° 13

28 MARZO 2022



Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

FISCO

RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE ACCISE: CONTROLLI AFFIDATI ALLA GUARDIA DI FINANZA

RIFORMA FISCALE E MODIFICHE AL CATASTO: PRIMI OSTACOLI VERSO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

LAVORO

WELFARE AZIENDALE E CRISI RUSSO-UCRAINA: LE MISURE PER I LAVORATORI, SENZA COSTI PER LE IMPRESE

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 MARZO

MODIFICA TEMPORANEA DEL LUOGO DI LAVORO: QUANTO CONVIENE LA TRASFERTA



sommario

RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE ACCISE: CONTROLLI AFFIDATI ALLA GUARDIA DI FINANZA

Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino

Il decreto Ucraina ha previsto, da un lato, un contributo straordinario sul caro bolletta a carico delle imprese operanti nel settore, dall'altro, una riduzione del prezzo dei prodotti energetici. A carico degli esercenti sono stati previsti obblighi di comunicazione per via telematica di alcuni dati: in particolare, entro il 28 marzo deve essere effettuata la comunicazione iniziale delle giacenze. Per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale del supporto operativo della Guardia di Finanza, che agisce esercitando i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette, anche nella sua qualità di Polizia economico finanziaria

I provvedimenti adottati con l'art. 1 del D.L. n. 21/2022 e con il D.M. 18 marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze allo scopo di contrastare l'aumento dei carburanti, al di là dei modesti risultati fin qui conseguiti, stanno ponendo, nonostante la valenza di carattere generale, dubbi e criticità sia sul piano strettamente giuridico sia su quello applicativo e di contrasto alle potenziali frodi. Relativamente al primo aspetto, è stato introdotto un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico (già paragonato, in tutto o in parte, alla odiata Robin Hood Tax).

In particolare, sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità della previsione normativa (art. 37 del decreto Ucraina) per presunto contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Francamente, se rapportata alle precedenti decisioni della Corte Costituzionale (si pensi, ad esempio, al contributo di solidarietà reiteratamente operato sui redditi delle persone fisiche superiori a determinato ammontare), la previsione normativa resta priva di qualsiasi consistenza giuridica, soprattutto laddove, alle considerazioni di carattere giuridico, si sommano sia l'entità dei guadagni straordinari (a carico dei cittadini anche con redditi modesti) sia le modalità di carattere speculativo con cui questi enormi guadagni vengono conseguiti.

Di qui l'ingiustificato tentativo di incidere, con motivazione para-giuridiche, in termini riduttivi in sede di conversione del decreto legge.

Si tratta di un prelievo di carattere straordinario, limitato nel tempo, che trova ampia giustificazione nei principi costituzionali della ragionevolezza, proporzionalità e solidarietà. Per effetto dell'art. 1 del D.L. n. 21/2022, tenuto conto degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato

come carburante, sono state rideterminate, nelle misure:

- per la benzina di 478,40 euro per 1000 litri;
- per l'olio da gas o gasolio usato come carburante di 367,40 euro per 1000 litri.

Il provvedimento è temporaneo, della durata di 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.

Inoltre, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non trova applicazione per il citato periodo indicato.

Al riguardo, sono stati posti determinati obblighi a carico di alcune categorie di esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa i quali, già in via generale, sono tenuti a denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. Per quanto interessa in questa sede, sono interessati gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi.

Per contro, sono esclusi gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.

A maggior ragione sono esentati dallo specifico obbligo le Amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente 500 chilogrammi.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ed evitare potenziali quanto prevedibili frodi, i soggetti innanzi menzionati devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data del 22 marzo 2022 che al trentesimo giorno successivo alla medesima data, ossia il 21 aprile 2022.

La comunicazione deve essere effettuata a partire da ciascuna delle predette date.

Attenzione

Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni lavorativi a partire dalle date sopra indicate. In fase iniziale, dunque, la comunicazione deve essere effettuata entro lunedì 28 marzo.

Inoltre, per le medesime finalità i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate nei termini innanzi ricordati devono riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

Nella circolare n. 11/D del 23 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane ha fornito i chiarimenti sugli adempimenti posti a carico degli esercenti dal D.L. n. 21/2022 ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa. Al fine di arginare i fenomeni fraudolenti ed evasivi sono state rafforzate le regole relative alla circolazione e allo scambio dei prodotti sottoposti ad accisa, sotto un duplice profilo:

- introduzione di precisi e stringenti termini di tempo entro cui

espletare le nuove formalità;

- generalizzata telematizzazione e informatizzazione dei documenti necessari per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che, in ambito comunitario, avviene con il sistema EMCS.

È stato, infatti, introdotto il Documento Amministrativo Semplificato telematico (DAS) a decorrere dal 30 settembre 2020 limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, in caso di mancata comunicazione dei dati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

A tal fine, si evidenzia che la tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite pari a determinate percentuali.

Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera 1/12 del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica.

La sanzione si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziari l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

Al riguardo va anche ricordato che il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dalla legge.

In sostanza, il fatto che il rapporto di concessione leghi il concedente pubblico al concessionario, restando ad esso del tutto estraneo il gestore, giustifica che il concessionario si renda in certo senso garante verso il concedente del corretto adempimento degli obblighi che strettamente ineriscono alla gestione del servizio dato in concessione, e tali sono gli obblighi fiscali connessi in modo specifico al commercio dei carburanti, ossia obblighi gravanti sul gestore in relazione alla specificità dell'oggetto del suo commercio (cui la concessione si ricollega), dunque mediante un significativo collegamento con il fatto generatore del tributo tale per cui un soggetto altrimenti estraneo al fatto generatore dell'imposta possa esser chiamato a rispondere della relativa obbligazione. Gli elevati interessi in gioco, determinati sia dall'entità del tributo gravante sulle accise, sia sui profitti straordinari conseguiti in questo periodo dalle imprese operanti nel settore energetico, non potevano passare inosservati in sede di emanazione del D.L. n. 21/2022 tanto che, al comma 7 dell'art. 1, sono state anche previste le modalità di controllo.

In particolare, è stato disposto che per prevenire il rischio di

manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi preposti alla gestione dello specifico comparto nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di Finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.

La Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette, nella sua qualità di Polizia economico finanziaria (verifiche, accessi, ispezioni, richiesta di informazioni, invio di questionari, convocazione in ufficio, etc.).

Per tali finalità e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico.

Sul piano strettamente giuridico, in verità, la norma, almeno in parte, nulla apporta al vigente quadro giuridico di riferimento ove si consideri che il personale della Guardia di Finanza, relativamente agli illeciti di carattere penale, è titolare della qualifica di ufficiale ed agente di Polizia Giudiziaria.

Parimenti nel settore delle accise, per espressa previsione normativa, il Corpo già esercita autonomi poteri di controllo. In ogni caso, il rischio di frodi, da sempre, nello specifico settore, è oggettivamente elevato per le ragioni già ricordate e merita, pertanto, una particolare attenzione sicché sono stati avviati massivi controlli nello specifico comparto.

Non è casuale, d'altra parte, che il legislatore si sia preoccupato di considerare, meritoriamente, anche un ulteriore profilo, ovvero la necessità che il medesimo Corpo segnali all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette.

RIFORMA FISCALE E MODIFICHE AL CATASTO: PRIMI OSTACOLI VERSO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale prevede anche l'aggiornamento dei valori catastali e la modifica delle modalità di rilevazione. In occasione dell'esame del testo della legge delega in Commissione Finanze della Camera, sono emerse alcune divergenze tra la maggioranza di Governo, evidenziate da alcuni emendamenti sui quali il Governo ha emesso parere negativo e che sono stati bocciati in Commissione con votazioni aventi maggioranze risicate. A prescindere dalle differenti sensibilità politiche, la revisione (l'attuale legislazione risale, pressoché, al 1939) e la mappatura del patrimonio immobiliare italiano sono una esigenza individuata non solo dal Governo ma anche dall'Unione Europea

Lo scorso 8 marzo, durante la seduta della VI^o Commissione Finanze della Camera, sono stati bocciati tre emendamenti che, più che sotto il profilo tecnico, mostrano un atteggiamento non univoco da parte della maggioranza di Governo nei confronti della riforma del sistema fiscale di cui al disegno di legge delega approvato dal Governo nel mese di ottobre del 2021 (AC 3343) e ora all'esame della Camera. Nel dettaglio, sono stati presentati due emendamenti (il n. 6.17 e il n. 6.21) con i quali si chiedeva la cancellazione dell'art. 6 del disegno di legge delega e un terzo (il n. 6.22) con cui si chiedeva, invece, una modifica al comma 1, lettera a), n. 1) del richiamato art. 6 volta a sopprimere le parole: "ovvero la categoria catastale attribuita". In dettaglio, quest'ultimo emendamento era volto a precludere l'adeguamento della rendita catastale degli immobili che risultassero non correttamente classificati rispetto alla corretta categoria assegnata dal catasto. Ricordiamo che l'art. 6, per la parte oggetto degli emendamenti citati reca: "Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

- 1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
 - 2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;
 - 3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito;
- b) prevedere strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni nonché l'accatastamento delle unità immobiliari".

Gli emendamenti, secondo le dichiarazioni dei sostenitori, sarebbero volti a dare coerenza al disposto di cui al comma 1, lettera a), n. 1 dell'art. 6, dal momento che gli immobili non censiti ovvero che non rispettino la reale consistenza di fatto o la destinazione di uso debbono essere trattati diversamente da quelli che

non rispettano la categoria catastale attribuita.

Inoltre, sempre secondo i sostenitori degli emendamenti, quanto sancito dall'art. 6 del disegno di legge delega comporterebbe un generalizzato incremento di valore degli immobili che, per le categorie meno abbienti, comporterebbe un aumento dell'ISEE che "[...] colpirà le fasce più deboli della popolazione, che non avranno più diritto alle molte agevolazioni oggi previste". Per fare qualche breve richiamo alla disciplina attualmente vigente e alla sua genesi ricordiamo che l'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di revisione del sistema di rilevazione degli immobili delegava il Governo ad attuare con decreti legislativi una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. La delega fiscale, il cui termine di esercizio è scaduto il 27 giugno 2015, è stata attuata solo parzialmente tramite il D.Lgs. n. 198/2014 limitatamente alla ridefinizione delle competenze e del funzionamento delle commissioni censuarie. Pertanto, il sistema estimativo catastale attuale rimane ancora fondato su una disciplina sostanzialmente risalente al 1939 (cfr. legge 11 agosto 1939, n. 1249), circostanza che rende necessaria una rivalutazione della disciplina e anche un aggiornamento dei valori degli immobili iscritti e non iscritti al catasto. Nel rapporto Statistiche catastali 2020 realizzato dall'Agenzia delle Entrate si evidenzia che lo stock immobiliare censito negli archivi catastali italiani al 31 dicembre 2020 consiste di quasi 76,5 milioni di immobili o loro porzioni, di cui:

- quasi 66 milioni sono censiti nelle categorie catastali ordinarie e speciali, con attribuzione di rendita,
- circa 3,6 milioni sono censiti nelle categorie catastali del gruppo F, che rappresentano unità non idonee, anche se solo temporaneamente, a produrre ordinariamente un reddito (aree urbane, lastrici solari, unità in corso di costruzione o di definizione, ruderi)
- circa 6,8 milioni sono beni comuni non censibili, cioè di proprietà comune e che non producono reddito, o unità ancora in lavorazione (circa 79 mila).

Nel testo si evidenzia che le attività di foto-identificazione hanno fatto emergere oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite in catasto.

In tale contesto giova menzionare che anche in ambito EU era stata segnalata la necessità di una riforma catastale; il 9 luglio 2019 il Consiglio all'interno delle raccomandazioni e dei pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri per il 2019 (per l'Italia: COM (2019) 512 final) raccomandava all'Italia di riformare i valori catastali non aggiornati.

Nel tempo si sono avuti alcuni tentativi di intervento normativo sulla disciplina che non sono stati tuttavia portati a termine (ad esempio: la proposta di legge delega per il riordino della tassazione dei redditi di capitale, della riscossione e accertamento dei tributi erariali, del catasto dei fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali A.C. n. 1762, oltre alla legge delega n. 23/2014) o che hanno inciso solo su specifici aspetti come l'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996 che stabilisce

che fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

Una revisione parziale del classamento è stata, invece, disciplinata dalla legge Finanziaria del 2005 (legge n. 311/2004) che, all'art. 1, comma 335, ha previsto la possibilità, per i comuni, di chiedere all'Amministrazione catastale la revisione parziale del classamento degli immobili. L'Agenzia, una volta accertata la sussistenza dei presupposti (l'esistenza di almeno tre microzone catastali nel comune e lo scostamento fra valore medio di mercato e quello medio catastale maggiore o minore almeno del 35% rispetto all'analogo rapporto riferito all'insieme delle microzone comunali), avvia l'attività di riclassamento e revisione delle rendite catastali. La revisione, che può modificare la categoria e la classe dell'unità immobiliare, comporta anche la variazione della rendita catastale che viene successivamente notificata ai soggetti intestatari mediante avvisi di accertamento.

Le microzone revisionate nelle 17 città sono state complessivamente 38, per un totale di 418.118 unità immobiliari presenti. Le unità immobiliari urbane variate sono state 327.649 (circa il 78% di quelle ubicate nelle microzone anomale), cui è risultato un incremento della rendita catastale di oltre 183 milioni di euro.

Occorre, inoltre, richiamare che, in materia di classamento degli immobili, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nel testo presentato nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 20 ottobre 2021, ha rilevato che "l'eccessiva ampiezza delle zone censuarie, che non riflette correttamente l'attuale eterogeneità del patrimonio immobiliare e l'obsolescenza della definizione delle categorie catastali sono proprio i principali fattori che condizionano la rappresentatività dell'attuale sistema di rendite rispetto ai valori patrimoniali reali". La necessità di un intervento sulla disciplina del catasto e del classamento degli immobili è concreta e sarà sicuramente una delle direttrici della riforma fiscale su cui il Governo lavorerà nel corso dei prossimi mesi.

WELFARE AZIENDALE E CRISI RUSSO-UCRAINA: LE MISURE PER I LAVORATORI, SENZA COSTI PER LE IMPRESE

Simone Baghin - Consulente del lavoro

Le imprese possono utilizzare le politiche di welfare aziendale per venire incontro alle difficoltà dei propri lavoratori, dovute all'aumento generale dei prezzi causato dalla crisi russo-ucraina. Una valutazione che deve però essere effettuata tenendo sotto controllo il costo del lavoro. In particolare, il decreto Ucraina ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dei buoni benzina o titoli simili esenti fino a

200 euro annui, per il solo 2022. Le aziende possono, inoltre, riconoscere, a tutti i lavoratori o anche singolarmente, i ticket restaurant, organizzare delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo, nonché rimborsare l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico. Quali scelte occorre fare per evitare impatti a livello di costo aziendale?

Sono sotto gli occhi di tutti gli impatti economici dell'aumento del prezzo dei carburanti, dell'energia elettrica e di alcuni beni di prima necessità, come conseguenza del conflitto in Ucraina e di politiche speculative che, indubbiamente, stiamo vivendo.

Il Governo per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori ha emanato il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) che tra le tante misure prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dei buoni benzina o titoli simili esenti fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.

Ma oltre ai buoni benzina di recente introduzione, quali possono essere gli eventuali interventi da attuare da parte delle aziende per venire incontro ai lavoratori, per contrastare il caro vita ma non intervenendo sulla retribuzione lorda e sul conseguente costo del lavoro aziendale?

Gli interventi possono rientrare nella definizione di politiche di welfare aziendale

Con l'espressione welfare aziendale si identificano somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al lavoratore in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente

Si tratta di politiche retributive "indirette" che hanno la finalità di offrire beni e servizi in grado di venire incontro ai bisogni primari dei lavoratori. Proviamo ad analizzare qui di seguito quali potrebbero essere le misure da adottare. Per il solo anno 2022, il D.L. n. 21/2022 ha previsto, come misura di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina che il datore di lavoro privato ha la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.

Il valore del buono o altro titolo è esente da imposizione fiscale e contributiva nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

il buono benzina di 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annui per i beni e servizi prestati di cui all'art. articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986 e pertanto il suo valore sia da aggiungere ad ulteriore buono benzina erogato nei limiti di 258,23 ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR; In attesa di chiarimenti da parte dell'AE, si ritiene che stante la scrittura della norma possa essere riconosciuto, in analogia al buono fino a 258,23, anche al singolo lavoratore. Il datore di lavoro potrebbe riconoscere, a tutti i lavoratori o anche singolarmente, un buono benzina o buono spesa del valore esente, per l'anno 2022, fino a euro 258,23.

Con il 31 dicembre 2021 è venuto il particolare "bonus" previsto per il 2020 e confermato per il 2021 del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR. A decorrere pertanto dal

1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro.

Si ricorda che:

- se il limite di esenzione di legge viene superato nel corso del periodo di imposta, l'importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una "franchigia" esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l'intero benefit viene assunto a tassazione;

- tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell'art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione nonché di eventuali beni e servizi previsti dall'eventuale welfare previsto dal CCNL applicato (es. 200 euro annui previsti dal contratto metalmeccanica industria);

- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;

- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta. L'art. 51, comma 2, lett. c, TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito le il servizio sostitutiva della mensa (buono pasto) nel limite giornaliero di euro 4,00, aumentato a 8,00 euro nel caso buono elettronico.

È utile evidenziare come, a differenza dei beni e servizi fino a 258,23 euro, i buoni pasto possono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e possono essere erogati per ciascun giorno lavorato, indipendentemente dalla durata contrattuale della prestazione lavorativa giornaliera.

Sulla "spendibilità" del ticket restaurant, si ricorda che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 ha definito alcune regole fondamentali per effettuare pagamenti tramite i buoni pasto.

In particolare, il decreto, prevede che:

- i ticket restaurant possono essere cumulati ed è possibile utilizzarne fino a 8 per lo stesso giornalmente;

- i buoni pasto possono essere riconosciuti a favore dei lavoratori sia a tempo pieno che part time e anche nel caso in cui i lavoratori sono ad una distanza tale da non poter tornare alla propria abitazione per consumare il pranzo;

- i ticket possono essere utilizzati solo per l'acquisto di beni commestibili e non solo presso le mense aziendali, ma anche in agriturismi, bar, mercati ed altri luoghi dove è possibile acquistare beni alimentari, fermo restando la discrezionalità dell'esercizio di accettarli come forma di pagamento;

- il buono non può essere cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro e qualora cartaceo può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

Pare utile infine evidenziare la natura non retributiva del buono pasto; la Cassazione Civile (Sezione Lavoro, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135), ha ritenuto che il valore dei buoni pasto, salva

diversa disposizione normativa o contrattuale vincolante, non è elemento della retribuzione, concretandosi lo stesso in un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, sicché il datore può sempre e unilateralmente decidere di revocare l'erogazione. L'art. 51, comma 2, lett. d, TUIR prevede la non imponibilità in capo al lavoratore delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; i servizi possono essere anche affidati a terzi. Si tratta di organizzare servizi navetta tra stazione treni/autobus/metro o altro luogo concordato di ritrovo di una pluralità di lavoratori e la sede di lavoro e i destinatari della misura devono essere la generalità dei lavoratori o categorie omogenee e i servizi devono essere erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di convenzioni o accordi. Sempre l'art. 51, comma 2, ma alla lett. d-bis, stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari, a carico, di cui all'art.12 TUIR. Tale misura prevede la possibilità da parte dell'azienda di:

- acquistare direttamente l'abbonamento e consegnarlo al lavoratore;
- rimborsare il costo sostenuto dai lavoratori nel cedolino paga.

I destinatari sono, come per la totalità dei servizi welfare, la generalità o categorie di dipendenti mentre i beneficiari possono essere i lavoratori stessi destinatari e i loro familiari a condizione di essere fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che:

- per "abbonamento" si deve intendere un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato (circ. 7 marzo 2008, n. 19/E);

- sono esclusi titoli di viaggio con limite orario e le "carte di trasporto integrate" (circ. 29 marzo 2018, n. 5/E);

- per "servizi di trasporto pubblico" è da intendere qualsiasi servizio di trasporto di persone ad accesso generalizzato, a prescindere dal mezzo, e che operi in modo continuativo con itinerari, orari, frequenze prestabilite;

- è irrilevante che le somme erogate coprano o meno l'intero costo dell'abbonamento.

Ad eccezione dei buoni spesa/carburante (nel limite di 258,23 annui) che sono sempre deducibili ai fini IRES per il datore di lavoro anche se offerti al singolo lavoratore, per i restanti servizi di welfare sopra analizzati la deducibilità integrale del costo sostenuto e l'esenzione da contribuzione INPS e INAIL a carico azienda sono subordinati al fatto che l'erogazione o messa a disposizione deve essere disciplinata da un accordo/contratto aziendale ovvero con un regolamento interno. Diversamente, qualora la volontà del datore di lavoro dovesse essere un atto unilaterale volontario, troverà applicazione la deducibilità dei costi per il welfare nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Tabella di sintesi

| Misura | Limite massimo annuo | Destinatari | Regime fiscale datore di lavoro IRES |
|--|--|---|--|
| Buoni spesa/buoni benzina | euro 258,23 | - Generalità dei lavoratori - Categoria omogenee - Singoli lavoratori | Deducibili integralmente |
| Ticket restaurant | euro 4,00 giornalieri se cartacei euro 8,00 giornalieri se telematici | - Generalità dei lavoratori - Categoria omogenee | Deducibili integralmente |
| Servizi di trasporto collettivo organizzati dall'azienda | Nessuno | - Generalità dei lavoratori - Categoria omogenee | Deducibili integralmente se introdotti con accordo/contratto o con regolamento interno |
| Rimborso spese trasporto pubblico | Nessuno | | |

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 MARZO

I datori di lavoro devono inviare, entro il 31 marzo, la comunicazione telematica di monitoraggio e rilevazione dei lavori usuranti relativi al 2021. L'adempimento riguarda le aziende che occupano dipendenti addetti allo svolgimento di lavoro notturno, lavorazioni svolte da addetti alla "linea catena" e autisti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. I datori di lavoro trasmettono i dati attraverso il modello LAV-US da compilare online, autenticandosi al portale Servizi Lavoro. Per il mancato invio è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Scade il 31 marzo 2022 il termine per la comunicazione annuale dei lavori usuranti svolti nel 2021 che riguarda:

- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
 - o, se a fini di monitoraggio, lo svolgimento di attività usurante.
- In particolare, va comunicato il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le seguenti lavorazioni:
- lavorazioni particolarmente usuranti;
 - lavoro notturno;
 - lavori inseriti in processi produttivi in serie o in linea catena;
 - conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro con alle dipendenze lavoratori coinvolti da lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La comunicazione può essere inviata direttamente o anche per il tramite dell'associazione a cui aderisce o conferisce mandato, o degli intermediari abilitati.

Con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno l'obbligo incombe sulle imprese utilizzatrici.

Trasmissione della comunicazione

La comunicazione delle lavorazioni faticose e pesanti va effettuata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento compilando online il modello LAV_US nelle seguenti sezioni:

- sezione "datore di lavoro", in cui vanno indicati i dati aziendali;
- sezione "dati Inps", con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione, matricola Inps;
- sezione "dati Inail" con l'indicazione della matricola Inail;
- sezione "altro ente" in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
- sezione "elenco delle unità produttive" in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
- sezione "dati di invio".

Per il mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011) i datori di lavoro inadempienti sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro.

MODIFICA TEMPORANEA DEL LUOGO DI LAVORO: QUANTO CONVIENE LA TRASFERTA

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

Le indennità di trasferta e trasfertismo costituiscono fattispecie atipiche di retribuzione indiretta nei confronti dei lavoratori subordinati e presentano delle atipicità riguardo il corretto regime fiscale e previdenziale da applicare. In particolare, nel caso della trasferta le somme erogate possono essere anche totalmente esenti da tassazione e contribuzione, mentre le somme erogate ai trasfertisti sono sempre imponibili nella misura del 50%. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?

I lavoratori subordinati a cui il datore di lavoro comanda lo svolgimento dell'attività prestata presso un luogo diverso da quello dedotto in contratto come sede di lavoro, seppur in modo provvisorio e temporaneo, si ritrovano a subire un disagio rispetto al

quale la legge o i contratti collettivi prevedono l'erogazione di una indennità a carattere risarcitorio entro specifici limiti di importo (Corte di Cassazione sentenza n. 14047/2020). Tale circostanza, che si realizza nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, di fatto sottrae l'ammontare erogato dal datore di lavoro alla imponibilità di tali somme, proprio in virtù del venire meno del carattere retributivo dell'indennità. Sono detti trasfertisti i lavoratori subordinati per i quali il contratto di lavoro non prevede una specifica sede di lavoro e che svolgono delle prestazioni rispetto alle quali è necessaria una effettiva e continua mobilità del dipendente, tenuto a spostarsi di volta in volta da una sede provvisoria all'altra (ne sono esempio i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti, le promoter commerciali, operai edili). In questo caso è necessario corrispondere al dipendente un'indennità di importo fisso mensile.

Attenzione

Non ha alcun rilievo il luogo presso cui il dipendente si reca effettivamente a prestare l'attività né la frequenza con cui si sposta da un luogo all'altro. Il lavoratore che si reca in trasferta ha diritto a percepire un'indennità giornaliera di trasferta e, in base agli accordi presi tra le parti nel rispetto delle previsioni da CCNL, il rimborso delle spese sostenute direttamente e comprovabili. In caso di spostamento al di fuori del Comune sede di lavoro, l'indennità di trasferta rimane esente da tassazione e contribuzione entro l'importo di:

- 46,48 euro al giorno;
 - 30,99 euro al giorno, se al lavoratore sono in aggiunta rimborsate le spese di viaggio e quelle di vitto o di alloggio;
 - 15,49 euro al giorno, se al lavoratore sono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.
- In caso di trasferta all'estero il limite giornaliero arriva a:
- 77,47 euro, se al lavoratore sono rimborsate a parte le sole spese di viaggio;
 - 51,65 euro, se al lavoratore sono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese o di vitto o di alloggio;
 - 25,82 euro, se al lavoratore sono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.

Trasfertismo

L'indennità erogata ai trasfertisti è dovuta in misura fissa nel rispetto delle previsioni dettate dal contratto collettivo applicato.

Attenzione

Stante la natura "mista", in parte risarcitoria e in parte retributiva, di tale indennità è comunque obbligatoria l'erogazione in modalità tracciabile, come previsto per le retribuzioni in senso proprio. L'esenzione fiscale e contributiva dell'indennità di trasferta è riconosciuta a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

- occasionalità della esigenza datoriale che ha determinato la necessità di effettuare la trasferta, quale circostanza non prevedibile al momento dell'assunzione (altrimenti si tratterebbe di trasfertismo);
- temporaneità: il rientro nella sede di lavoro, anche se non specificatamente determinato, deve comunque essere previsto (altrimenti si tratterebbe di trasferimento).

- esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro (altrimenti si tratterebbe di distacco).

Trasfertismo

L'indennità di trasfertismo viene erogata mensilmente nel LUL e costituisce base imponibile contributiva per il 50% dell'importo riconosciuto al lavoratore.

Attenzione

Non si applica alcuna esenzione:

- alle indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale;
- l'eventuale rimborso analitico da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal trasfertista comporta invece la totale imponibilità della somma.

L'indennità di trasferta va corrisposta per tutte le giornate in cui il lavoratore si trova in missione, comprese quindi le giornate di riposo, le giornate di festività e le eventuali giornate in cui il lavoratore non presta l'attività lavorativa per assenze connesse agli eventi di infortunio o malattia. L'erogazione dell'indennità di trasferta per i lavoratori trasfertista è erogata mensilmente in misura fissa.

Attenzione

Gli autotrasportatori di merci non sono considerati trasfertisti poiché le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. Ipotesi di assunzione di operaio del livello 4 del CCNL edilizia artigiano


Prendiamo in esame il caso di un'azienda che applica il CCNL del settore edilizia artigiani e ha in forza un lavoratore con retribuzione base pari a 1.783 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 499 euro. Poniamo che la indennità erogata al dipendente per via dell'assegnazione ad un diverso luogo di lavoro sia pari a 300 euro complessivi, pari, nel caso della trasferta, a 30 euro per 10 giornate di lavoro effettivo.

Risparmio %

L'esempio di calcolo mostra che l'erogazione dell'indennità di trasferta, rimanendo entro i limiti di non imponibilità previsti dalla norma vigente, consente al datore di lavoro di conseguire un risparmio pari al 23% sul complessivo costo del lavoro dipendente. La percentuale di risparmio scende invece al 4% in caso di assunzione di un lavoratore inquadrato come trasfertista.

| | Indennità assimilata a retribuzione | Indennità di trasferta | Indennità di trasfertismo |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Importo erogato | 300 euro | 300 euro | 300 euro |
| Contribuzione dovuta | 108 | 0 | 94 |
| Totale costo mensile | 408 | 300 | 394 |
| Risparmio % | | 23% | 4% |

Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 30 marzo 2022

Presentazione del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

giovedì 31 marzo 2022

Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali
Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2021 e IRAP 2021 società con esercizio a cavallo
Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

